

**CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 197/2010 (G.U., 1° s.s., n. 23 del 9 Giugno 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Eccezione inammissibilità per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente - Reiezione - art. 99, comma 2 d.p.r. 1092/1973 - Cost., artt. 2, 3, 36 e 38.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il «diritto vivente» dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i percettori *ante* e quelli *post* l. 724/1994 - Diversità di disciplina normativa riferibile al naturale fluire del tempo e alla non irragionevole scelta del legislatore - Non fondatezza della questione. - Art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 - Cost., art. 3.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il diritto vivente dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione - Art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 - Cost., artt. 36 e 38.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il diritto vivente dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, cui spetta il cumulo, ed i titolari di plurimi trattamenti pensionistici *ante* 1° gennaio 1995, cui il cumulo non spetta - Lamentato ingiustificato deterioramento rispetto ai pensionati della Regione Siciliana - Asserita iniquità e irragionevolezza del criterio del cd. «minimo INPS» - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 - Cost., art. 3.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il diritto vivente dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione del principio di solidarietà sociale nonché degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione - Art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 - Cost., artt. 2, 36 e 38.**

(1). È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo della differenziazione del trattamento pensionistico nel tempo, poiché nell'ambito dei rapporti di durata non contrasta

con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo.

(2). È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo della differenziazione di trattamento fra i pensionati della Regione Sicilia ed i pensionati statali, poiché una corretta interpretazione delle norme oggetto del giudizio, peraltro recentemente indicata dalla sezioni riunite della Corte dei conti, esclude la fondatezza delle rilevate censure.

(3). È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 in riferimento all'art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo della differenziazione fra il trattamento pensionistico del personale in quiescenza titolare di due pensioni ed il trattamento previsto, invece, per il personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita, poiché ragionevolmente il legislatore ha inteso differenziare fra le due situazioni, attesa la loro disomogeneità.

(4). È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., poiché il giudice *a quo* ha ommesso di motivare specificamente sul punto.

(5). È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973, in riferimento all'art. 2 Cost., ed in particolare al principio di solidarietà sociale, perché le censure mosse dal rimettente sono ipotetiche, generiche, e meramente assertive.

(6). Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere prese in considerazione censure motivate, nell'ordinanza di rimessione, esclusivamente attraverso il rinvio ad atto di promovimento di altro giudizio di costituzionalità, dovendo invece il giudice *a quo* esporre compiutamente ed in forma autosufficiente le ragioni del proprio convincimento circa l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Le sezioni giurisdizionali per la Regione Toscana e per la Regione Piemonte della Corte dei conti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/1973 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., con ordinanze di rimessione, rispettivamente, 3 aprile 2009, in G.U., 1° s.s., n. 28 del 2009 (R.O. 193/2009) e 13 maggio 2009, in G.U., 1° s.s., n. 48 del 2009 (R.O. 287/2009). Entrambe le rimettenti sottopongono al giudizio della Corte il ricordato articolo 99, comma 2, del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato per come esso risulta dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede(va) che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo di due indennità integrative speciali, deve essere comunque garantito l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione<sup>1</sup>.

In particolari i giudici *a quibus* lamentano l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui stabilisce, per come interpretata dalla giurisprudenza delle sezioni centrali

---

<sup>1</sup> V. Corte cost., n. 494 del 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 323. V. anche, in dottrina, F. PISCIOTTA, *Il travaglio dei pensionati fra norme e sentenze sul divieto di cumulo delle indennità integrative speciali*, in *Informazione prev.*, 1994, 473.

d'appello e delle sezioni unite della Corte dei conti, il parziale divieto di cumulo di plurime indennità integrative su più pensioni<sup>2</sup>.

La Corte, atteso che i giudizi introdotti hanno ad oggetto la medesima questione, li riunisce e le decide con un'unica pronunzia, in cui dichiara l'inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2 e 36 e 38 Cost., e l'infondatezza in riferimento all'art. 3 Cost.

Anzitutto, la Corte osserva che alcune delle censure proposte dalle rimettenti non sono esplicitate negli atti di promovimento del giudizio, avendo i giudici semplicemente dichiarato di volersi riportare alle ordinanze di rimessione del 2006 che avevano introdotto il giudizio conclusosi con l'ordinanza della Consulta n. 119 del 2008<sup>3</sup>; in forza, però, del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento del giudizio incidentale, occorre rilevare che la Corte non potrà prendere in considerazione le argomentazioni fatte proprie dai rimettenti del precedente giudizio, dovendosi invece più correttamente circoscrivere il *thema decidendum* alle (sole) censure esposte dalle ordinanze introduttive del giudizio odierno<sup>4</sup>.

Ciò precisato, la Corte inizia l'analisi delle argomentazioni proposte dalla sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, anzitutto rilevando l'inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, poiché semplicemente evocati nell'ordinanza di rimessione, ma privi di motivazione<sup>5</sup>. Quanto, invece, alla lamentata irragionevolezza della disparità di trattamento, risultante dalla normativa indubbiata, fra i percettori di plurime pensioni prima della l. 724/1994, che godrebbero del mantenimento di più integrative speciali, seppur ancorate al c.d. minimo INPS, e coloro che invece percepiscono plurime pensioni dopo la citata l. 724, i quali «a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz'altro integrali», la Corte rileva l'infondatezza della censura ricordando che, in tema di rapporto di durata, il legislatore può stabilire – purché ovviamente nei limiti del principio di ragionevolezza – trattamenti differenziati nel tempo nel pieno esercizio della sua discrezionalità<sup>6</sup>.

Venendo poi alle censure mosse alla normativa indubbiata dalla sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti, la Consulta, premesso che l'interpretazione della normativa applicabile da tenere in considerazione nell'ambito del giudizio di costituzionalità è senz'altro quella precisata dal giudice delle controversie in materia pensionistica (e specificamente dalle sezioni riunite della Corte dei conti, recentemente intervenute sul punto<sup>7</sup>), ne giudica la legittimità costituzionale «per come interpretata dal “diritto vivente” al riguardo formatosi».

---

<sup>2</sup> V. sul punto, la ricostruzione proposta, da ultimo, da S. PERRI, *Ancora indirizzi giurisprudenziali diversi in tema di fruizione della indennità integrativa speciale su plurimi trattamenti pensionistici*, in *Riv. cortei dei conti*, 2008, 2, 404.

<sup>3</sup> V. Corte cost., n. 119 del 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2411.

<sup>4</sup> V. Corte cost., n. 64 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 584; Corte cost., n. 72 del 2008, *Id.*, 2008, 928; Corte cost., n. 103 del 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 1631; Corte cost., n. 75 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007, 716; Corte cost., n. 33 del 2006, in *Id.*, 2006, 272.

<sup>5</sup> Sull'inammissibilità della questioni di legittimità costituzionale non puntualmente motivate v. Corte cost., n. 181 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 2021; Corte cost., n. 35 del 2009, *Ibid.*, 278; Corte cost., n. 206 del 2008, *Id.*, 2008, 2336; Corte cost., n. 32 del 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 3055.

<sup>6</sup> V. Corte cost., n. 61 del 2010, in *Giust. civ.*, 2010, 3, 350; Corte cost., n. 170 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 1898; Corte cost., n. 94 del 2009, *Ibid.*, 833; Corte cost., n. 341 del 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 2100; Corte cost., n. 342 del 2006, *Id.*, 2006, I, 3273.

<sup>7</sup> V. Corte dei conti, sez. riunite, n. 1/QM, 26 febbraio 2009, in *Riv. Cortei dei conti*, 2009, 1, 48, secondo la quale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità introdotto dalla l. n. 335/1995, e le successive disposizioni di modifica e d'interpretazione autentica di tale disciplina, non hanno inciso sul divieto di cumulo di indennità integrative speciali con riguardo alle pensioni di reversibilità sorte anteriormente al 1° gennaio 1995; di conseguenza, per tali pensioni il divieto continua ad operare nei termini già in precedenza vigenti, cioè fatta salva la garanzia del trattamento minimo Inps relativamente alla seconda pensione.

Il rimettente sostiene, in primo luogo, l'irragionevolezza delle norme che impongono la piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi; in secondo luogo, l'irragionevolezza della discriminazione derivante dal fatto che le norme statali garantiscono un trattamento diverso da quello invece accordato, in presenza dei medesimi presupposti, dalle norme della regione Sicilia. Le due disposizioni – quella statale e quella dettata dalla Regione Sicilia – sono state infatti oggetto di decisioni della Corte che hanno determinato, secondo il rimettente, un assetto normativo irragionevolmente differenziato: due norme originarie sostanzialmente equivalenti (entrambe recanti il divieto totale di cumulo della indennità integrativa speciale), sono state investite da pronunce della Corte che le hanno tradotte in regole giuridiche irragionevolmente differenziate, permettendo il pieno cumulo al personale della Regione Sicilia e sostanzialmente vietandolo, salvo l'ipotesi di cumulo parziale, al personale Statale<sup>8</sup>.

La Corte rileva, in riferimento alle osservazioni del giudice *a quo*, anzitutto che la previsione della piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi non determina alcuna irragionevole incongruenza rispetto all'assetto complessivo della materia; infatti ragionevolmente il legislatore ha inteso distinguere il personale in quiescenza titolare di due pensioni dal personale in quiescenza titolare di una pensione che svolge anche attività lavorativa retribuita, posto che nel secondo caso il soggetto ha comunque una fonte di reddito ulteriore alla pensione che – come già chiarito dalla Corte in altra occasione<sup>9</sup> – può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo

Quanto poi alla disparità di trattamento fra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici, la Corte non giunge a negarla; tuttavia, essa non è affatto determinata, secondo la Consulta, da vizi di legittimità della norma censurata per come *ridisegnata* dalla giurisprudenza costituzionale, ma da contrasti interpretativi nell'ambito della giurisprudenza comune. Poiché, però, proprio tali contrasti sono stati da ultimo superati grazie all'intervento delle sezioni riunite della Corte dei conti, la questione di legittimità costituzionale perde ogni sua consistenza e diviene, quindi, infondata. Con una recente decisione della sezioni riunite, infatti, si è (definitivamente) chiarito che in ragione dell'art. 99, comma 2, d.p.r. 1092/1973, vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale, non sussiste, in caso di pensioni liquidate, il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS<sup>10</sup>. Brevemente, ed in chiusura, la Corte osserva che le censure proposte dal rimettente a proposito dell'art. 2 Cost., con specifico riferimento al principio di solidarietà sociale, risultano generiche, ipotetiche e meramente assertive, con conseguente inammissibilità della questione sollevata sotto questo specifico profilo. Alle medesime conseguenze si deve giungere, infine, in riferimento alle censure ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost., prive di adeguata motivazione<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Il riferimento è, quanto alla decisione sulla normativa siciliana, a Corte cost., n. 516 del 2000, in *Giur. cost.*, 2000, 4049; quanto, invece, alla decisione riguardante la normativa statale, v. Corte cost., n. 494 del 1993, cit.

<sup>9</sup> V. Corte cost., n. 566 del 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1463.

<sup>10</sup> V. Corte dei conti, sez. riunite, n. 1/QM, 26 febbraio 2009, cit.

<sup>11</sup> V. nota n. 5.